



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.7.2018
JOIN(2018) 21 final

2018/0284 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («l'accordo»).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam

Obiettivo dell'accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra l'UE e i suoi Stati membri e il Vietnam, nonché approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello. L'accordo instaura un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e il Vietnam. L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2016.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto è istituito dall'articolo 52 dell'accordo. I suoi principali compiti consistono nell'agevolare l'attuazione dell'accordo e nel conseguire gli obiettivi generali, nonché nel mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'Unione e il Vietnam. Il comitato misto è inoltre chiamato a: monitorare lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Vietnam; scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune; adoperarsi per risolvere eventuali controversie sorte nei settori oggetto dell'accordo.

Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare attuazione ad aspetti specifici dell'accordo. Il comitato misto si riunisce al massimo livello possibile. Adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati per trattare questioni specifiche.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nel corso della prima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno e del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro specializzati («l'atto previsto»).

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto nonché del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro specializzati, onde consentire l'attuazione dell'accordo.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Vietnam e del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro specializzati. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono «le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo».

Rientrano nel concetto di «atti che hanno effetti giuridici» gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che «sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione».

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. A norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si dovrà prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Scopo dell'atto previsto è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo e agevolarne l'applicazione.

La conclusione dell'accordo si è basata sull'articolo 207 e sull'articolo 209 del TFUE.

L'atto previsto dovrebbe pertanto basarsi sulle stesse basi giuridiche sostanziali.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 e dall'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto ne stabilirà il regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («l'accordo»), è entrato in vigore il 1° ottobre 2016.
- (2) L'articolo 52, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, esso può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati.
- (4) Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 52 dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, in merito:

- all'adozione del regolamento interno del comitato misto e
- all'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato è basata sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*